



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 264 del 27-10-2016

(n. 1303 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE SECCIA NADIA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

RICHIAMATO l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1 comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dispone che *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (omissis);*

VISTA la circolare n. 2/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante istruzioni in materia di *“Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*

DATO ATTO che con l'art. 1, comma 113, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) si è stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'art. 6 del D.L. n. 216/211 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2012 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *“Le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”;*

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0024210 del 16 aprile 2015 recante *“Chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015”* la quale ha precisato che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dall'età del dipendente, in quanto fino a tale data non sono più previste penalizzazioni sull'importo della pensione e che, pertanto, le medesime dovranno riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per

quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO, pertanto, che la nuova formulazione del citato comma 11 ha reso permanente la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità dei servizi erogati;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13.05.2016, esecutiva, sono stati dettati i criteri generali per l'applicazione al personale dell'Ente, anche dirigenziale, dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla vigente normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che la nuova disciplina interessa i lavoratori che maturano l'anzianità di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (*requisiti validi fino al 31.12.2018 e soggetti all'adeguamento alle speranze di vita*);

DATO ATTO che la Sig.ra SECCIA Nadia, nata a Ortona il 23.08.1953, dipendente a tempo indeterminato, Categoria "C", Posizione economica "C5", profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile", assegnata al Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane", Ufficio Economato, è stata assunta presso il Comune di Ortona in data 12.05.1975 e che maturerà, alla data del 30.04.2017, 41 anni e 10 mesi di servizio, anzianità contributiva richiesta per il conseguimento della pensione anticipata;

VISTA la nota Prot. n. 31071 del 27.10.2016 (agli atti d'ufficio) ad oggetto: "Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno alle dipendenze del Comune di Ortona, per raggiunti limiti di servizio, con decorrenza 01.05.2017" ricevuta, in pari data, alla dipendente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di preavviso di mesi 6 previsto dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 12 del CCNL 9.05.2006;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Ortona, per raggiungimento del limite massimo di servizio, della Sig.ra SECCIA Nadia nata a Ortona il 23.08.1953, dipendente a tempo indeterminato, Categoria "C", Posizione economica "C5", profilo professionale "Istruttore Amministrativo Contabile", assegnata al Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane", Ufficio Economato, con effetto dal 1° maggio 2017 (ultimo giorno di servizio 30.04.2017);
3. Di dare atto che sono stati rispettati i termini di preavviso di cui alla vigente normativa in materia;
4. Di demandare all'Ufficio Personale – Trattamento economico la predisposizione della documentazione necessaria per il conseguimento, da parte della dipendente interessata, del trattamento di quiescenza in quanto sussistono i requisiti prescritti dalla vigente normativa per il diritto alla pensione anticipata;
5. Di dichiarare formalmente disponibile il relativo posto.

IL COMPILATORE

AB

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993